

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2020/21

Breve Guida di OrizzonteScuola.it

(a cura di Nino Sabella)

INDICE

1. Premessa

2. Tempistica e sintesi adempimenti

3. Modalità svolgimento esame (prova, esame in presenza e/o in video conferenza)

4. Assegnazione tematica elaborato

5. Elaborato: caratteristiche e data di consegna

6. Supporto docenti ad allievi per realizzazione elaborato

7. Calendario operazioni d'esame

8. Scrutinio finale: ammissione, attribuzione voto e certificazione competenze

9. Riunione preliminare e relativi adempimenti

10. Commissione e sottocommissioni

11. Dirigente scolastico, esami di Stato di II grado e suo sostituto

12. Svolgimento esame

13. Valutazione finale

14. Pubblicazione esiti

15. Alunni con disabilità e con DSA

16. Normativa di riferimento

1. Premessa

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, si svolge in deroga a quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017, con prove, requisiti di ammissione e valutazione finale differenti.

L'esame consiste in una sola prova orale a partire da un elaborato presentato dagli allievi, relativo ad una tematica condivisa tra docenti e alunni e assegnata dal consiglio di classe a ciascuno di essi. Non si svolgeranno pertanto le prove scritte di italiano, matematica e lingue straniere, mentre le prove Invalsi, pur svolgendosi (epidemia permettendo), non costituiscono requisito d'accesso all'esame.

L'unica prova d'esame, ossia quella orale, si svolge in presenza, salvo provvedimenti dell'autorità sanitaria ed eccetto alcune casi legati all'emergenza epidemiologica e ad altri motivi di seguito illustrati.

Le nuove disposizioni sono dettate dall'ordinanza ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, che definisce appunto *le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 ...*

L'OM 52/21 è stata emanata sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 504, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sulla base del quale il Ministro dell'Istruzione è stato autorizzato ad emanare, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, una o più ordinanze per garantire per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Le disposizioni dell'OM 52/21 si applicano per il solo esame di Stato di I grado anno scolastico 2020/21.

La presente guida si propone di ricordare quali adempimenti devono svolgere docenti e alunni coinvolti nell'esame, quali il consiglio di classe, quali la commissione e le sottocommissioni, dall'assegnazione della tematica dell'elaborato alla valutazione finale e pubblicazione degli esiti.

NB: la Guida potrà essere aggiornata nel caso di nuove disposizioni Ministeriali legate all'emergenza epidemiologica.

2. Tempistica e sintesi adempimenti

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Le procedure e gli adempimenti legati all'esame, al suo svolgimento e alla valutazione degli alunni sono diversi e iniziano dal mese di maggio. Ecco quali sono:

- ✓ assegnazione della tematica dell'elaborato, che gli alunni devono realizzare e presentare, da parte del consiglio di classe a ciascuno studente entro il 7 maggio 2021;
- ✓ supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell'elaborato e nella scelta della forma che lo stesso deve avere;
- ✓ trasmissione al consiglio di classe dell'elaborato da parte degli alunni entro il 7 giugno 2021;
- ✓ calendario d'esame predisposto e comunicato al collegio docenti dal dirigente scolastico;
- ✓ scrutinio finale per delibera ammissione all'esame, attribuzione del relativo voto in decimi e redazione della certificazione di competenze;
- ✓ riunione preliminare della commissione d'esame e relativi adempimenti;
- ✓ svolgimento dell'esame (prova orale a partire dalla presentazione dell'elaborato);
- ✓ valutazione finale.

3. Modalità svolgimento esame (prova, esame in presenza e/o in video conferenza)

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21 consiste in una sola prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato (vedi di seguito).

L'esame si svolge in presenza, tuttavia, come dispone l'OM 52/2021, in determinati casi si svolge o potrebbe svolgersi in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza.

Candidati

Possono svolgere la prova d'esame a distanza (in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona) gli alunni:

- ✚ degenti in ospedale o in luoghi di cura
- ✚ impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, anche in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica

Al fine di sostenere la prova a distanza, gli alunni interessati (o meglio i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale) inoltrano al dirigente scolastico o al presidente di commissione motivata richiesta, corredata di idonea documentazione a supporto.

Il dirigente scolastico ovvero il presidente di commissione, ricevuta la richiesta, dispone lo svolgimento della prova d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

Commissari

La modalità di svolgimento dell'esame in video conferenza o in altra modalità telematica sincrona è prevista anche per i commissari impossibilitati a seguire i lavori in presenza (inclusa la prova d'esame), a seguito di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica. In tal caso, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Sezioni carcerarie

Lo svolgimento dell'esame a distanza è previsto anche per le sezioni carcerarie, nei casi in cui risulti impossibile svolgere lo stesso (esame) in presenza.

Altri casi: esame a distanza per tutti

La modalità di svolgimento della prova d'esame in videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista inoltre:

1. nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
2. qualora il dirigente scolastico, prima dell'inizio della sessione d'esame o, successivamente, il presidente della commissione ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate. Tale impossibilità va comunicato all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Nelle due situazioni sopra citate, l'esame si svolge a distanza per tutti gli alunni.

4. Assegnazione tematica elaborato

Il consiglio di classe assegna ad ogni alunno una tematica su cui ciascuno realizza l'elaborato da presentare in sede d'esame.

L'assegnazione della tematica è preceduta da una fase di condivisione della medesima tra alunni e docenti.

Il consiglio di classe:

- + assegna la tematica entro il 7 maggio 2021, dedicandovi quindi un'apposita seduta;
- + nell'individuazione della tematica tiene conto:
 - a. delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun allievo;
 - b. del fatto che la stessa (tematica) consenta l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nel percorso di studi sia in contesti di vita personale.

5. Elaborato: caratteristiche e data di consegna

L'elaborato che gli alunni devono predisporre, consegnare e presentare in sede d'esame:

- + consiste in un prodotto originale;
- + può essere realizzato sotto forma di:
 1. testo scritto
 2. presentazione anche multimediale
 3. mappa o insieme di mappe
 4. filmato
 5. produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale
- + può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi;
- + va trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

6. Supporto docenti ad allievi per realizzazione elaborato

I docenti di ciascun consiglio di classe, dopo aver condiviso e assegnato la tematica agli alunni, svolgono un ruolo di guida e supporto affinché gli stessi (alunni) portino a compimento l'elaborato.

Nello specifico, i docenti:

- ✚ hanno il compito di seguire gli alunni, suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea;
- ✚ supportano gli allievi dalla data di assegnazione della tematica sino alla consegna dell'elaborato, guidandoli e consigliandoli.

L'ordinanza ministeriale non fornisce indicazioni riguardo alle modalità tramite le quali i docenti seguono e supportano gli allievi, lasciando quindi che siano le istituzioni scolastiche nella loro autonomia ad individuare forme, modi e tempi più adeguati alle diverse situazioni che caratterizzano ciascuna scuola, ciascuna classe terza e ciascun alunno.

7. Calendario operazioni d'esame

Il calendario delle operazioni d'esame, così come la riunione preliminare, è disciplinato dall'articolo 5 del DM n. 741/2017, cui rinvia l'articolo 10 dell'OM 52/2021:

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017, per quanto compatibili con la presente ordinanza.

Il dirigente scolastico, secondo le disposizioni del citato articolo 5, definisce e comunica al collegio docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:

- ✓ riunione preliminare della commissione;
- ✓ prova orale;
- ✓ eventuali prove suppletive

Riguardo alla sessione suppletiva d'esame (quindi alla prova orale suppletiva), l'OM 52/2017 rinvia all'articolo 11 del DM 741/2017:

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

La prova suppletiva dunque:

1. va calendarizzata per eventuali alunni assenti alla prova d'esame (la prova orale);
2. deve concludersi entro il 30 giugno 2021;
3. in casi eccezionali può concludersi entro il termine dell'anno scolastico, ossia il 31/08/2021.

8. Scrutinio finale: ammissione, attribuzione voto e certificazione competenze

Requisiti di ammissione

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede all'ammissione all'esame di Stato a.s. 2020/21, degli alunni che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Da evidenziare che:

- ✚ tra le deroghe previste (e relative alla frequenza dei tre quarti del monte ore annuale) vi è una novità costituita dal fatto che i collegi docenti possono deliberare deroghe legate anche all'emergenza epidemiologica;
- ✚ non è previsto che gli alunni, ai fini dell'ammissione, abbiano la sufficienza in tutte le discipline (come del resto già disposto dal DM n. 741/2017), ragione per cui i consigli di classe possono procedere all'ammissione di un alunno che presenti un'insufficienza in una o più discipline, secondo i criteri deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF. Da sottolineare che l'OM, pur non prevedendo la necessità che gli alunni abbiano la sufficienza in tutte le discipline, non prevede nulla al riguardo in relazione all'attribuzione del voto di ammissione, diversamente dal citato DM 741/2017. Quest'ultimo, infatti, nel caso in questione, ossia di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, dispone che il consiglio può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Le prove nazionali Invalsi, pur svolgendosi (condizioni epidemiologiche permettendo), per il solo a.s. 2020/21, non costituiscono requisito d'ammissione all'esame, come leggiamo nell'articolo 6, comma 1, dell'OM 52/2021:

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

Voto di ammissione

Una volta accertato il possesso dei requisiti di ammissione all'esame, il consiglio di classe procede per ciascun allievo alla relativa delibera e attribuzione del voto di ammissione in decimi:

1. considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunna o dall'alunno;
2. secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Il voto è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Non ammissione all'esame

L'ordinanza ministeriale, come il DM n. 741/2017, prevede la possibilità che il consiglio di classe deliberi la non ammissione dell'alunno all'esame:

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Pur in presenza dei sopra riportati requisiti di ammissione (frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame), dunque, i consigli di classe possono deliberare la non ammissione all'esame di Stato di un alunno nei casi in cui lo stesso non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline.

La non ammissione va adeguatamente motivata.

Certificazione competenze

Un altro adempimento, che il consiglio di classe deve svolgere in sede di scrutinio finale, riguarda la certificazione delle competenze, effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DM n. 742/2017.

Al fine suddetto, il consiglio di classe utilizza il modello nazionale adottato con il citato DM 742/17 (articolo 4) - [Allegato B](#) “*Certificazione al termine del primo ciclo di istruzione*”.

Il modello nazionale, per gli alunni che svolgono le prove nazionali standardizzate (che, per il solo 2020/21, non costituiscono requisito d'esame), è integrato (articolo 4 DM 742/17) da due sezioni predisposte e redatte dall'Invalsi:

1. una sezione descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica;
2. un'altra sezione certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

La certificazione delle competenze redatta in sede di scrutinio finale:

- ✚ va rilasciata ai soli alunni che superano l'esame di Stato;
- ✚ va consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo;
- ✚ non è prevista per gli alunni privatisti.

Certificazione competenze alunni con disabilità

L'articolo 4, comma 5, del DM 742/2017, per le alunne e gli alunni con disabilità certificata prevede che il modello nazionale possa essere accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI).

Tale disposizione è stata ripresa dal decreto interministeriale n. 182/2020 “*Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di*

assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”.

Una sezione (numero 10) del nuovo modello nazionale di PEI è dedicata alle eventuali note esplicative utili a rapportare il significato degli enunciati relativi alle competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità, agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi nella scuola secondaria di secondo grado.

Le note esplicative, leggiamo nelle Linee guida (adottate sempre con il suddetto DI) concernenti la definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e il modello nazionale di PEI, riguardano:

- + la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;*
- + la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;*
- + la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.*

Nel caso in cui il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, lo stesso (modello) può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e ivi definendo i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

Relativamente allo svolgimento delle prove Invalsi, evidenziamo che il consiglio di classe, per gli alunni con disabilità certificata, può disporre adeguate misure compensative o dispensative e, nel caso tali misure non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla stessa (prova).

9. Riunione preliminare e relativi adempimenti

La riunione preliminare della commissione d'esame, disciplinata dall'articolo 5 del DM n. 741/2017 cui rinvia l'OM 52/2021, si svolge nella data calendarizzata e comunicata al collegio docenti dal dirigente scolastico (vedi al riguardo paragrafo 7).

La commissione, presieduta dal dirigente o da un suo delegato, è composta da tutti i docenti delle classi terze dell'istituzione scolastica (come vedremo più approfonditamente di seguito).

In sede di riunione preliminare la commissione:

- ✓ definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione delle classi per i colloqui (nella definizione del calendario la commissione tiene in considerazione le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo) e il numero giornaliero di alunni che sostiene la prova orale;
- ✓ definisce i criteri di valutazione della prova d'esame, che devono essere coerenti con il profilo finale dello studente, con gli obiettivi e i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curriculum di istituto e nella programmazione dei consigli di classe, con particolare attenzione alla valutazione delle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica (definiti i criteri è bene procedere alla realizzazione di una specifica griglia di valutazione della prova d'esame);
- ✓ definisce le modalità organizzative per lo svolgimento della prova d'esame per gli alunni con disabilità e/o con disturbo specifico di apprendimento certificati;
- ✓ definisce (sebbene l'OM 52/21 non lo espliciti) i criteri per l'attribuzione della lode, tenuto conto di quanto previsto dall'OM medesima: *“La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame”*.

Quanto alla definizione dei criteri di valutazione, come precisato dal MI in un'apposita FAQ, gli stessi devono ricomprendere la valutazione dell'elaborato predisposto dagli studenti, che non va valutato a parte ma nell'ambito della prova orale.

Sottolineiamo che, per l'a.s. 2020/21, non spetta alla commissione assegnare i candidati privatisti alle sottocommissioni (ossia alle singole classi III), considerate le disposizioni previste nell'OM 52/2021 e i relativi adempimenti. Secondo il DM n. 741/2017 (e la nota illustrativa n. 1865/2017), dunque secondo la normativa "ordinaria", tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, la commissione assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Per il corrente anno scolastico, come detto, tale disposizione non si può applicare e i candidati privatisti vanno assegnati al relativo consiglio di classe prima del 7 maggio 2021, in quanto gli stessi (candidati) devono realizzare l'elaborato summenzionato, la cui tematica va assegnata dal consiglio di classe entro il predetto 7 maggio 2021 e la cui consegna deve avvenire entro il 7 giugno 2021 (date tutte precedenti alla riunione preliminare).

10. Commissione e sottocommissioni

Commissione e sottocommissione

L'OM 52/2021, riguardo alla commissione d'esame, rinvia al DM n. 741/2017 per quanto compatibile con le disposizioni presenti nella stessa:

Restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017, per quanto compatibili con la presente ordinanza.

E' l'articolo 4 del citato DM a disciplinare la composizione della commissione d'esame.

In ogni istituzione scolastica è costituita la commissione d'esame di cui fanno parte tutti i docenti del consiglio di classe (classi terze).

La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe.

Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore, ognuno dei quali è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

Nella nota n. 1865/2017 il Ministero ha precisato che fanno parte della commissione d'esame *tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale*. Tra le predette discipline vi è anche l'insegnamento della religione cattolica.

Il docente di religione, pur facendo parte della commissione, non può interrogare sulla disciplina in quanto, alla luce dell'articolo 309/4 del D.lgs. n. 297/94, l'IRC non è disciplina d'esame ([ne avevamo già parlato negli anni scorsi](#)).

Non fanno parte della commissione i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti.

Presidenza commissione

La commissione d'esame è presieduta dal dirigente scolastico preposto.

In caso di assenza, impedimento, reggenza di altra scuola oppure nomina in qualità di presidente di commissione dell'esame di Stato di II grado, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. n.165/2001 (come di seguito approfondito).

11. Dirigente scolastico, assenza, impedimento o reggenza e suo sostituto

Il DM 741/2017, riguardo alla sostituzione del dirigente scolastico in qualità di Presidente della commissione degli esami di Stato di I grado, prevede (o meglio prevedeva) che, in caso di assenza, impedimento o di reggenza di altra scuola, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. 165/01, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

Tale disposizione, in fase di prima applicazione, ha creato diverse problematiche legate al fatto che in essa non è espressamente prevista la sostituzione del dirigente scolastico in caso lo stesso venga nominato presidente di commissione degli esami di Stato di secondo grado e al fatto che il sostituto deve appartenere al ruolo della scuola secondaria.

Alla luce delle su esposte problematiche, il Ministero dell'Istruzione ha modificato quanto previsto dall'articolo 4/4 del DM n. 741/2017, tramite il DM n. 183 del 5 marzo 2019, che definisce i criteri di nomina dei Presidenti e dei commissari esterni delle commissioni degli esami di Maturità.

L'articolo 5 del predetto DM 183/2019, come illustrato dal Ministero anche tramite la nota n. 5772 del 4 aprile 2019, ha sostituito l'articolo 4, comma 4, del DM 741/2017, prevedendo quanto segue:

Al fine di consentire l'inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.».

La nuova norma, dunque, prevede espressamente che il dirigente scolastico di una scuola media (quelle poche ormai rimaste) o di un istituto comprensivo, possa presiedere le commissioni degli esami di Maturità: *“Al fine di consentire l'inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali”*. Il collaboratore sostituto, inoltre, non deve necessariamente appartenere al ruolo della secondaria.

In conclusione, come detto nel paragrafo precedente, il dirigente scolastico, in caso di assenza, impedimento, reggenza di altra scuola ovvero nomina in qualità di presidente di commissione degli esami di Maturità, è sostituito da un docente collaboratore dello stesso, individuato ai sensi dell'articolo 25/5 del D.lgs. 165/2017 e che può appartenere anche ad un ruolo diverso della secondaria (ad esempio un docente della scuola primaria nel caso di un istituto comprensivo).

12. Svolgimento esame

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, leggiamo nell'articolo 2/4 dell'OM 52/21, *consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3.*

L'unica prova che gli alunni devono sostenere, nell'ambito dell'esame di Stato a.s. 2020/21, è dunque la sola prova orale, con la presentazione dell'elaborato predisposto dagli stessi e trasmesso al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021 (vedi sopra).

La prova orale, partendo dalla presentazione dell'elaborato, deve accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curriculum di istituto e nella programmazione specifica dei consigli di classe (eventualmente rimodulate in relazione alla situazione determinata dall'emergenza epidemiologica). In particolare, per ciascun allievo, si devono accertare:

- ✚ le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi e di pensiero critico e riflessivo;
- ✚ il livello di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze di educazione civica.

Quanto alle **competenze di educazione civica**, è doverosa una brevissima digressione per ricordare che:

A. l'insegnamento trasversale di Ed. Civica è stato introdotto come disciplina a se stante, con autonoma valutazione in decimi, nel corrente anno scolastico (2020/21);

B. le competenze da valutare in sede d'esame (prova orale) sono legate agli obiettivi e ai contenuti definiti da ciascuna istituzione scolastica (nel curriculum), in relazione ai traguardi di competenza definiti dal Ministero nelle "Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica", adottate con DM n. 35/2020 e sulla base delle quali ciascuna istituzione scolastica ha elaborato il curriculum di Ed. Civica, fondato sui tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della legge 92/2019 (istitutiva dell'insegnamento) e a cui possono essere ricondotte le diverse tematiche individuate dalla stessa (legge):

1. *“COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà”*
2. *“SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio”*
3. *CITTADINANZA DIGITALE*

Tornando all'esame, ricordiamo che gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale, svolgono una prova pratica di strumento. Per tali alunni, inoltre, come detto sopra, l'elaborato può essere una produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale, fermo restando che abbiano i requisiti sopra descritti.

Per gli alunni con disabilità e con DSA la prova orale è definita sulla base rispettivamente del piano educativo individualizzato (PEI) e del piano didattico personalizzato (PDP) e condotta secondo quanto previsto nei predetti documenti (di seguito un approfondimento).

13. Valutazione finale

Commissione e sottocommissioni, una volta terminate le prove orali, procedono alla valutazione finale e all'attribuzione del relativo voto, ciascuno secondo le proprie competenze.

La commissione:

- + procede, in sede di riunione preliminare, alla definizione dei criteri di valutazione della prova d'esame (vedi sopra);
- + delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con voto in decimi per ciascun alunno;
- + delibera all'unanimità in caso di attribuzione della menzione di lode.

La sottocommissione:

- + valuta la prova d'esame secondo i criteri definiti dalla commissione;
- + formula la proposta di valutazione finale, ossia l'attribuzione del voto finale in decimi, ai fini della delibera della commissione;
- + formula l'eventuale proposta per l'attribuzione della lode.

In sintesi, le operazioni che conducono all'attribuzione del voto finale sono le seguenti:

1. valutazione prova d'esame (sottocommissione);
2. proposta voto valutazione finale per ciascun alunno (sottocommissione);
3. delibera voto valutazione finale per ciascun alunno (commissione).

L'esame è superato con la votazione di almeno sei decimi.

Voto finale e attribuzione della lode

Il voto finale in decimi scaturisce dalla media tra il voto di ammissione e il voto della prova d'esame. La media è arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Esempio: alunno con voto di ammissione 9 e voto prova d'esame 9 → media: $9 \text{ (voto ammissione)} + 9 \text{ (voto d'esame)} / 2 = 18 : 2 = 9 \rightarrow 9/10$ **valutazione finale.**

Esempio: alunno con voto di ammissione 9 e voto prova d'esame 10 → media: $9 \text{ (voto ammissione)} + 10 \text{ (voto d'esame)} / 2 = 19 : 2 = 9,50$; si arrotonda all'unità superiore → **10/10 valutazione finale.**

La valutazione finale può essere accompagnata dalla **lode**, per la cui attribuzione si deve tener conto delle valutazioni conseguite nel triennio e della prova d'esame, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione d'esame ovvero precedentemente definiti dal collegio docenti, inseriti nel PTOF e ripresi dalla medesima Commissione.

La delibera della commissione, ai fini dell'attribuzione della lode, deve essere all'unanimità.

Evidenziamo che il Ministero, con un'apposita FAQ, ha ulteriormente chiarito che il voto finale scaturisce dalla media aritmetica tra il voto di ammissione e il voto della prova d'esame (come sopra riportato) e che è esclusa la possibilità di effettuare una media ponderata.

14. Pubblicazione esiti

Terminate le operazioni relative alla valutazione finale, l'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso la scuola sede della sottocommissione e distintamente per classe nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

In caso di mancato superamento dell'esame, nel tabellone e nell'area riservata del predetto registro elettronico, va indicata la sola dicitura "Non diplomato".

Nel caso di alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nel diploma finale e nelle tabelle pubblicate (secondo le suddette modalità) non viene fatta menzione delle eventuali (personalizzate) modalità di svolgimento dell'esame.

15. Alunni con disabilità e con DSA

Per gli alunni con disabilità e con DSA l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite rispettivamente sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) e del piano didattico personalizzato (PDP).

Assegnazione tematica

Il consiglio di classe, pertanto, procede all'assegnazione della tematica (sulla quale l'alunno deve realizzare l'elaborato) sulla base di quanto previsto nel PEI (per gli alunni con disabilità) e nel PDP (per gli alunni con DSA).

Elaborato

PEI e PDP devono essere la bussola anche ai fini della produzione dell'elaborato che deve essere un prodotto originale coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, che può coinvolgere una o più discipline del percorso di studi e può essere realizzato, come già detto, sotto forma di:

1. testo scritto
2. presentazione anche multimediale
3. mappa o insieme di mappe
4. filmato
5. produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale

Il consiglio di classe suggerisce (come per il resto della classe) la forma di elaborato più idonea all'alunno interessato, secondo quanto previsto nel PEI o nel PDP, così come suggerisce se coinvolgere nello stesso (elaborato) una o più discipline.

Orale

La prova orale accerta il conseguimento degli obiettivi prefissati nel PEI e nel PDP e deve essere condotta e valutata secondo le modalità definite nei predetti documenti. Lo stesso dicasi per la

valutazione finale che sarà il frutto della media tra voto di ammissione e voto d'esame (cioè della prova orale). Il diploma finale è conseguito con una valutazione non inferiore a sei decimi.

Nel diploma e nelle tabelle affisse all'albo di istituto (ai fini della pubblicazione degli esiti d'esame) non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per i suddetti alunni.

Alunni BES non certificati

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati non è possibile prevedere alcuna misura dispensativa, mentre deve essere garantito l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

16. Candidati privatisti

L'OM n. 52/2021 dedica l'articolo 5 allo svolgimento dell'esame dei candidati privatisti, rinviando all'articolo 3 del DM n. 741/2017 relativamente ai requisiti di ammissione.

Secondo quanto previsto dal citato DM 741/17, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di privatisti coloro che:

1. compiano il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame;
2. abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Sono ammessi all'esame anche coloro i quali abbiano conseguito la suddetta ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

Lo svolgimento delle prove Invalsi, per i candidati privatisti, così come per gli interni, non è requisito di ammissione per il solo a.s. 2020/21.

Presentazione domanda

La domanda di iscrizione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione va presentata dai genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti al dirigente scolastico della scuola statale o paritaria scelta.

Nella domanda si devono indicare:

- ✚ i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno
- ✚ gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico
- ✚ la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo

La domanda va presentata entro il 20 marzo 2021.

Evidenziamo che i candidati privatisti, che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie, non possono presentare domanda e quindi sostenere l'esame presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.

Assegnazione tematica elaborato

Spetta al consiglio di classe, cui il candidato privatista è assegnato, individuare la tematica per svolgere l'elaborato da presentare in sede di prova orale.

L'assegnazione della tematica dell'elaborato va effettuata sulla base del progetto educativo-didattico seguito nel corso dell'anno dal candidato privatista e presentato all'istituzione scolastica.

Questa la tempistica:

- ✓ assegnazione tematica entro il 7 maggio 2021;
- ✓ consegna dell'elaborato entro il 7 giugno 2021 in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

Considerata tale tempistica, l'assegnazione dei candidati privatisti alle classi va effettuata prima del 7 maggio 2021.

Valutazione finale

La valutazione finale, per i candidati privatisti, coincide con la sola valutazione dell'esame, non avendo gli stessi un voto di ammissione.

La commissione delibera il suddetto voto di valutazione finale su proposta della sottocommissione cui il candidato è assegnato.

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

17. Normativa di riferimento

I riferimenti normativi che disciplinano l'esame di Stato di I grado a.s. 2020/21 e sulla base dei quali è stata realizzata la presente guida, sono i seguenti:

- ✓ legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 504)
- ✓ ordinanza ministeriale n. 52 del 3 marzo 2017
- ✓ articoli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017 (per quanto compatibili con l'OM 52/2)
- ✓ decreto legislativo n. 62/2017 (per le parti non derogate)
- ✓ nota n. 349 del 5 marzo 2021

Qualora il Ministero emanasse nuove disposizioni, alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica, i citati riferimenti saranno aggiornati.